



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 695 del 28 NOV. 2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PASSIVA CON L'IRCCS C. BESTA DI MILANO PER L'EFFETTUAZIONE DI TEST GENETICI E BIOCHIMICI IN FAVORE DEI PAZIENTI DEGENTI PRESSO LA UO NEUROLOGIA - CENTRO PARKINSON DEL PO CTO

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO MARKETING E LIBERA PROFESSIONE

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 19/11/2019 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.


Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Granetto

UOC Gestione Operativa

Il Dirigente
Dott. Marco M. Gelmetti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☒ la spesa complessiva pari a € 20.000,00, prevista nella presente proposta rientra nei Bilanci Economici Preventivi anni 2019, 2020, 2021 e 2022 al Conto Economico n. 500.010.0030 "Prestazioni Sanitarie da ATS-ASST-IRCCS Regione";

☐ la spesa di €.....prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 695 del 28 NOV. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

premesso che la UO Neurologia – Centro Parkinson del PO CTO, è una struttura accreditata che si occupa prevalentemente di disturbi del movimento, nello specifico della malattia di Parkinson e dei Parkinsonismi;

vista la nota in atti del 18/03/2019 con cui il Direttore della UOC Neurologia – Centro Parkinson, prof. Gianni Pezzoli, ha chiesto l'attivazione di una convenzione con l'IRCCS C. Besta per l'effettuazione di una serie di test di laboratorio volti a identificare mutazioni su specifici geni e permettere il loro corretto inquadramento nelle forme di malattia di Parkinson, parkinsonismi nonché patologie neurologiche a eziologia genetica, per un numero indicativo di 52 test/anno ed un costo di € 6.500,00/anno;

vista altresì la nota mail in atti del 30/05/2019, assentita dal Direttore Sanitario aziendale, con cui il Direttore f.f. della UOC Neurologia – Centro Parkinson, dott.ssa Anna Lena Zecchinelli, ha specificato che la richiesta di avvalersi dell'IRCCS C. Besta per l'effettuazione dei test di laboratorio richiesti, è dettata dalla qualifica di predetta struttura quale Centro di Riferimento Regionale e Nazionale per tali indagini, in particolare per le malattie rare come la malattia di Huntington e sindromi correlate nonché le sindromi atassiche, evidenziando tra l'altro, che il portale web "Orphanet" identifica unicamente l'IRCCS Neurologico Besta e l'Università di Brescia quali centri lombardi presso cui effettuare i test in parola;

dato atto che presso questa Azienda non sono presenti specialità di laboratorio riconosciute dalla rete malattie rare per l'esecuzione dei test genetici e biochimici inerenti la diagnostica dei Parkinsonismi e disturbi del movimento, con particolare riferimento alle malattie rare neurologiche come la malattia di Huntington e sindromi correlate e le sindromi atassiche;

rilevato che nel corso degli anni 2017 e 2018 la UOC Neurologia – Centro Parkinson di questa Azienda ha usufruito dei predetti esami di laboratorio da parte dell'IRCCS Besta come prestazioni occasionali;

dato atto che con nota mail in atti in data 06/08/2019, la Direzione Sociosanitaria di questa Azienda ha chiesto all'IRCCS Besta l'attivazione di una convenzione passiva per l'effettuazione di test genetici e biochimici inerenti la diagnostica dei Parkinsonismi e disturbi del movimento e con particolare riferimento alle malattie rare neurologiche come la malattia di Huntington e sindromi correlate e le sindromi atassiche, in favore dei pazienti degenti presso la UO Neurologia – Centro Parkinson del PO CTO;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 695 del 28 NOV. 2019

preso atto che con nota mail in atti in data 17/10/2019 l'IRCCS Besta ha trasmesso una bozza di convenzione per l'esecuzione delle prestazioni richieste avente scadenza 31/12/2022, e che in data 14/11/2019 ha accettato il testo definitivo dell'accordo;

ritenuto pertanto di stipulare una convenzione passiva con l'IRCCS Besta con scadenza 31/12/2022 per l'esecuzione dei test genetici e biochimici inerenti la diagnostica dei Parkinsonismi e disturbi del movimento, con particolare riferimento alle malattie rare neurologiche aventi eziologia genetica, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

considerato che la spesa complessiva stimata derivante dal presente provvedimento ha un costo annuo indicativo di € 6.500,00 esente IVA e un costo complessivo pari a € 20.000,00 esente IVA per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di stipulare una convenzione passiva con l'IRCCS Besta con scadenza 31/12/2022 per l'esecuzione dei test genetici e biochimici inerenti la diagnostica dei Parkinsonismi e disturbi del movimento, con particolare riferimento alle malattie rare neurologiche a eziologia genetica, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di nominare Responsabile dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della UOC Patologia Clinica, dott. Calogero Crapanzano, a cui sono demandati il monitoraggio e la valutazione dell'appropriatezza dell'esecuzione dell'attività;
3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento complessivamente pari a € 20.000,00 esenti IVA, nei Bilanci Economici Preventivi anni 2019, 2020, 2021 e 2022 al Conto Economico 500.010.0030 "Prestazioni Sanitarie da ATS-ASST-IRCCS Regione";
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario




Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 695 del 28 NOV. 2019

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.


DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)


DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Golafor)


DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)


DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Ritsa)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Dirigente Proponente: dott. Marco M. Gelmetti

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Granito

atti n.



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 695 del 28 NOV. 2019

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal - 2 DIC. 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. pagine e n. allegati

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Giachello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

my

CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA" E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GAETANO PINI - CTO PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO.

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini - CTO (di seguito denominato ASST G. Pini) Codice Fiscale n. 80064670153, Partita IVA n.00903310159, con sede in Milano - P.zza Cardinal Ferrari, 1 - nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso il citato ente

E

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" (di seguito denominata Fondazione Besta) Codice Fiscale n. 01668320151 Partita IVA n.04376340156 con sede in Milano, Via Celoria n. 11, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada domiciliata per la carica presso il citato ente

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

La Fondazione Besta assicura all'ASST G. Pini l'esecuzione degli esami di laboratorio riportati nell'elenco allegato alla presente convenzione, quale parte integrante (Allegato I) i cui costi sono quelli previsti dal tariffario approvato con deliberazione n. 371/2017 agli atti della U.O.C. Affari Generali e Legali e pubblicato sul sito istituzionale. Gli importi sono da intendersi Esenti IVA.

Art. 2 - Procedura

Il recapito presso la Fondazione Besta dei campioni da esaminare, nel rispetto delle modalità indicate dal medesimo sarà a carico all'ASST G. Pini.

I referti verranno rilasciati secondo le modalità concordate tra i direttori dei laboratori interessati.

Art. 3 – Referenti della convenzione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'effettuazione delle prestazioni in oggetto intercorrono esclusivamente tra le Amministrazioni dell'ASST G. PINI e Fondazione Besta.

Art. 4 – Rendicontazione e fatturazione

La Fondazione Besta, a cadenza trimestrale, emetterà fattura relativa alle prestazioni rese nell'ambito della presente convenzione.

L'ASST G. Pini provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di emissione.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 5 - Assicurazione

La Fondazione Besta dichiara che le attività prestate dai sanitari interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni da responsabilità professionale verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.

L'ASST G. Pini dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo, in caso di responsabilità ad esso attribuibili.

Art. 6 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2022.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione, a mezzo raccomandata A.R. almeno un mese prima della scadenza. Le parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza della convenzione in oggetto, i termini e le condizioni pattuite, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambi.

Art. 7 – Trattamento dati personali

L'ASST G. Pini e la Fondazione Besta sottoscrivendo il presente contratto dichiarano di rispettare la vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

L'ASST G. Pini, Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con la stipula del contratto designerà la Fondazione Besta, con atto di nomina allegato alla presente convenzione e parte integrante (Allegato 2), quale Responsabile per il trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza, anche in modo accidentale, svol-

gendo le attività oggetto del presente contratto, e per le quali l'ASST G. Pini è Titolare.

Art. 8 – Codice Etico

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto dei rispettivi Codici Etici adottati, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.istituto-besta.it e www.asst-pini-cto.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle attività connesse al presente atto, comportamenti conformi alle prescrizioni in esso contenute.

La violazione dei Codici Etici da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto al risarcimento del danno alla parte lesa della propria immagine ed onorabilità.

Art. 9

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
- è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico dell' ASST G. Pini.

- Art. 10

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

Milano,

PER LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA"

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. ssa Paola Lattuada)

PER LAZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GAETANO PINI - CTO

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Francesco Laurelli)

ALLEGATO 1 - ELENCO ESAMI E RELATIVE TARIFFE

N.	CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA
	127OL	ACANTOCITI	€ 7,62
	████	████	████
	████	████	████
	531OL	Ab anti Yo (anti C.Purkinje)	€ 18,36
	532OL	Ab anti HU (ANNA-1)	€ 18,36
	533OL	Ab anti Ri (ANNA-2)	€ 18,36
	534OL	Ab anti AMFIFISINA	€ 18,36
	536OL	Ab anti Yo LIQUOR	€ 18,36
	537OL	Ab anti HU LIQUOR (ANNA-1)	€ 18,36
	538OL	Ab anti Ri LIQUOR (ANNA-2)	€ 18,36
	539OL	Ab anti AMFIFISINA LIQUOR	€ 18,36
	████	████	████
	████	████	████
	████	████	████
	████	████	████
	████	████	████
	████	████	████
	████	████	████
	████	████	████
	4000OL	Gene FXN (Atassia di Friedreich) [espansione GAA]	€ 207,60
	4003OL	Gene ATXN1 (SCA1) [espansione CAG]	€ 207,60
	4004OL	Gene ATXN2 (SCA2) [espansione CAG]	€ 207,60
	4005OL	Gene ATXN3 (SCA3) [espansione CAG]	€ 207,60
	4007OL	Gene ATXN7 (SCA7) [espansione CAG]	€ 207,60
	4008OL	Gene TBP (SCA17) [espansione CAG]	€ 207,60
	4013OL	Gene FMR1 (FRAXA / X fragile, FXTAS) [espansione CGG]	€ 256,00

4014OL	Gene HTT (Malattia di Huntington) [espansione CAG]	€ 207,60
4185OL	Gene NOTCH3 esoni 3 e 4 (CADASIL) [analisi di sequenza]	€ 374,40
4174OL	Gene NPC1 (Malattia di Niemann-Pick tipo C1) [delezione, MLPA]	€ 461,20
4167OL	Gene NPC2 (Malattia di Niemann-Pick tipo C2) [delezione, MLPA]	€ 461,20
2017OL	Anticorpi anti GAD SIERO	€ 16,44
2051OL	Anticorpi anti GAD LIQUOR	€ 16,44
7923OL	MLPA PANK2 /MLPA PLA2G6	€ 461,20

www.Albopretorionline.it 02111119

ALLEGATO 2

ATTO NOMINA

www.AlboPretorionline.it 021219



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito ASST Pini-CTO), Titolare del trattamento dei dati, in virtù del contratto stipulato con la Vostra Azienda:

Ragione Sociale **IRCCS NEUROLOGICO C. BESTA - Milano**

Legale Rappresentante **DOSSA PAOLA LATUADA**

Macro-ambito di attività **DIAGNOSTICA DI LABORATORIO IN FAVORE**

DEI PAZIENTI DEVENTI PRESSO LA VO NEUROLOGIA - CENTRO PKD

CON PARERUARE RIFERIMENTO A TEST GENETICI E BIOCHIMICI PER DISTURBI DEL MOVIMENTO
il quale comporta il trattamento di dati personali, con la presente si provvede ad individuare la vostra struttura in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer (laddove nominato) individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 - 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Pag. 1 di 4 MA02/RA03REV2 025/05/2019



Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenzia come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a. comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;
- b. autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c. garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e assistere il Titolare del trattamento nella valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d. garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- e. garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- f. garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- g. garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;
- h. garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- i. garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da



parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti:

- a. natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b. il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d. descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.

- j. cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- k. rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
- l. comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- m. attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nel rispettivo contratto di fornitura di servizi. Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali del contratto di fornitura dei servizi di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali.

Luogo e data _____

Il Titolare del Trattamento


Il Responsabile Esterno del Trattamento

per conoscenza ed accettazione

Dot. FRANCESCO S. LAURELLI

Dot. SSA PAOLA LATUADA

Nota: firma digitale obbligatoria

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione con IRCCS C. BESTA.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINMT-LRLFNG6882F2D5Z	NON PRESENTE

www.AlboPretorionline.it 02/12/19